

Direttiva 97/69/CE

Direttiva 97/69/CE della Commissione del 5 dicembre 1997 recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

gazzetta ufficiale n. L 343 del 13/12/1997

DIRETTIVA 97/69/CE DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1997 recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 28,

considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla classificazione e all'etichettatura per ogni sostanza o gruppi di sostanze;

considerando che studi di laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) presentano effetti cancerogeni; che le indagini epidemiologiche hanno suscitato preoccupazione circa gli effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati);

considerando che l'elenco delle sostanze pericolose figurante nell'allegato I deve essere pertanto adattato e completato, in particolare per inserirvi alcune fibre artificiali vetrose (silicati) e che occorre pertanto modificare la prefazione dell'allegato I per inserirvi le note e le disposizioni specifiche per l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose (silicati);

considerando che, allo stato delle conoscenze attuali, sembra giustificato in presenza di certe circostanze escludere che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) siano classificate come cancerogene, considerando che questa possibilità sarà riesaminata alla luce di sviluppi tecnici e scientifici, in particolare nell'area delle prove di screening della cancerogenesi;

considerando che in alcune disposizioni degli allegati I e VI alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, figura la sigla "CEE";

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini "Comunità economica europea" con i termini "Comunità europea"; che occorre pertanto sostituire nelle suddette disposizioni la sigla "CEE" con la sigla "CE";

considerando che la direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato di conseguenza le disposizioni degli articoli 21 e 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e consente l'immissione sul mercato di sostanze pericolose la

cui etichetta reca il “numero CEE” e la dicitura “etichettatura CEE” fino al 31 dicembre 2000;

considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) L'allegato I è così modificato:

a) Il quinto paragrafo del capitolo intitolato “Nomenclatura” della prefazione è sostituito dal seguente testo:

“L'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) prevede che, per le sostanze elencate nell'allegato I, il nome della sostanza che deve figurare sull'etichetta sia uno di quelli indicati nell'allegato. Per alcune sostanze, a fini di identificazione, sono state aggiunte informazioni supplementari in parentesi quadra. Dette informazioni non devono figurare sull'etichetta.”

b) La nota A della prefazione è sostituita dal testo seguente:

“Nota A:

Il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato I [articolo 23, paragrafo 2, lettera a)].

Nell'allegato I è tuttavia utilizzata la denominazione generale del tipo: "composti di . . ." o "sali di . ..". In tal caso, il fabbricante o qualsiasi persona che immette tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto del capitolo "Nomenclatura" della prefazione.

Esempio: per BeC12: cloruro di berillio.”

c) Le seguenti note Q ed R vengono aggiunte alla prefazione:

“Nota Q:

La classificazione "cancerogeno" non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni;

oppure

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;

oppure

- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità;

oppure

- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

Nota R:

La classificazione "cancerogeno" non si applica alle fibre il cui diametro geometrico

medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due errori standard risulti maggiore di 6 μm .”

d) Le voci di cui all'allegato della presente direttiva sono aggiunte.

e) L'espressione “numero CEE” è sostituita da “numero CE”.

2) L'allegato VI è così modificato:

a) L'espressione “numero CEE” è sostituita da “numero CE”

b) L'espressione “etichettatura CEE” è sostituita dalla “etichettatura CE”.

Articolo 2

Nel corso del periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuterà gli sviluppi scientifici e adotterà misure per cancellare o modificare la nota Q.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non più tardi del 16 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, gli Stati membri permettono fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui etichettatura reca il “numero CEE” e la dicitura “etichettatura CEE”.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 35.

ALLEGATO

CAS No -
EC No -
No 650-016-00-2

Nota A
Nota Q
Nota R

Lane minerali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;
[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ($\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}+\text{CaO}+\text{MgO}+\text{BaO}$) superiore al 18 % in peso]

Classificazione

Carc. Cat. 3; R40 Xi; R38

Etichettatura

Xn
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
R: 38-40
S: (2-)36/37

Limiti di concentrazione

CAS No -
EC No -
No 650-017-00-8

Nota A
Nota R

Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;
[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ($\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}+\text{CaO}+\text{MgO}+\text{BaO}$) pari o inferiore al 18 % in peso]

Classificazione
Carc. Cat. 2; R49 Xi; R38

Etichettatura

T
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
R: 49-38
S: 53-45

Limiti di concentrazione